



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Decreto di organizzazione del Dipartimento Casa Italia, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l’informazione e l’editoria”.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’articolo 2 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, individua le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati indicandone il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata, nell’ambito delle rispettive competenze, alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, e, in particolare, l’articolo 18-bis, concernente la realizzazione del progetto “Casa Italia”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 41, comma 3, lettera b), concernente interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006;

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” e, in particolare, l’articolo 9-undecies con il quale sono state apportate modifiche all’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

in particolare, i commi 1 e 1-bis, in base ai quali: “1. *La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile*” e “1-bis. *Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l'articolo 12-bis che disciplina le competenze del Dipartimento “Casa Italia”;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 settembre 2020 concernente l'organizzazione interna del Dipartimento “Casa Italia”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l'articolo 29-bis, comma 1, secondo cui “*per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione*” il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale, tra l'altro, del Dipartimento Casa Italia, il quale “*assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo...*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 22, commi 6 e 7, del predetto decreto-legge n. 44 del 2023 che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali, in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

una segreteria tecnico-amministrativa, composta, tra l'altro, da due dirigenti, di cui uno di livello generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria*” e, in particolare, l'articolo 2, con il quale è stato modificato l'articolo 12-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento Casa Italia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Nello MUSUMECI è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio Sen. Nello MUSUMECI l'incarico per le Politiche del mare e il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio Sen. Nello MUSUMECI l'incarico per la Protezione civile e le Politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio Sen. Nello MUSUMECI è stato delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

RITENUTO necessario procedere alla riorganizzazione interna del Dipartimento Casa Italia, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nel decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Dipartimento “Casa Italia”)

1. Il Dipartimento “Casa Italia”, di seguito denominato “Dipartimento”, è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi successive agli interventi di protezione civile, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo.

2. Il Dipartimento elabora proposte normative nelle materie di competenza e opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio edilizio nazionale.
3. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico dirigenziale di livello generale, e cinque servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico dirigenziale di livello non generale.
4. Gli Uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:
 - a) Ufficio I - Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici;
 - b) Ufficio II - Ufficio per il coordinamento delle attività di ricostruzione e Segreteria tecnico-amministrativa per il contrasto del dissesto idrogeologico;
 - c) Ufficio III - Ufficio per il coordinamento giuridico e gli affari amministrativi.

Art. 2

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento provvede all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; assicura il raccordo del Dipartimento con gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità politica delegata, ove nominata, nonché il raccordo con le Amministrazioni e i soggetti istituzionali interessati per le attività di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la "Segreteria tecnica dipartimentale", struttura di livello non dirigenziale coordinata da un funzionario di comprovata esperienza e professionalità. La Segreteria tecnica dipartimentale cura gli affari generali del Dipartimento; coordina la comunicazione interna; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento; gestisce il protocollo informatico e i flussi documentali; cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e la comunicazione esterna del Dipartimento; cura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; fornisce il supporto per le attività di programmazione e valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale; provvede all'elaborazione dei dati per la redazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione. La Segreteria tecnica dipartimentale assicura, inoltre, le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale del Dipartimento.

Art. 3

(Ufficio I - Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici)

1. L'Ufficio I - Ufficio per l'integrazione dei dati, il coordinamento e la gestione di progetti specifici favorisce il coordinamento degli attori istituzionali detentori di informazioni sui territori, le aree urbane e il patrimonio abitativo – per una riduzione del rischio dell'edificato – attraverso lo sviluppo, l'integrazione di dati e strumenti conoscitivi e l'ottimizzazione degli strumenti di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio edilizio nazionale. L'Ufficio svolge, altresì, le analisi e le ricerche concernenti le forme di finanziamento più adeguate a ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, delle aree urbane e del patrimonio pubblico e abitativo a fronte dei rischi sismico ed idrogeologico; coordina progetti specifici e ne monitora l'attuazione; stipula accordi con altri Enti e Istituzioni per l'integrazione e la condivisione dei dati e per l'esecuzione di specifici interventi e programmi, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'Ufficio I si articola nei seguenti Servizi:
 - a) Servizio coordinamento dati statistici;
 - b) Servizio progetti specifici e programmi di intervento.
3. Il Servizio coordinamento dati statistici, ai fini della definizione, del monitoraggio e del controllo degli interventi di interesse del Dipartimento, individua il fabbisogno di dati; cura il coordinamento delle fonti informative esterne, attraverso la individuazione delle banche dati e delle modalità di accesso alle stesse; assicura l'interoperabilità delle stesse banche dati e offre supporto statistico-informativo agli Uffici del Dipartimento e collabora con gli stessi per la definizione e la predisposizione di schemi e sistemi di monitoraggio interni rivolti a verificare l'attuazione di programmi di intervento o iniziative normative in cui il Dipartimento è coinvolto. Per le predette finalità, il Servizio cura il coordinamento dei rapporti con gli attori istituzionali detentori di informazioni sui territori, sulle aree urbane, sul patrimonio abitativo, anche mediante l'adozione di appositi accordi o convenzioni; stipula accordi con altri Enti e Istituzioni per l'integrazione e la condivisione dei dati, nonché per la promozione e la gestione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

congiunta di specifici progetti e programmi di intervento, anche con carattere sperimentale e innovativo.

4. Il Servizio progetti specifici e programmi di intervento svolge analisi e ricerche concernenti i diversi strumenti di finanziamento esistenti per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione del patrimonio edilizio al rischio sismico ed idrogeologico, promuovendo misure di coordinamento e semplificazione anche mediante l'adozione di appositi accordi o convenzioni; gestisce progetti specifici, anche di carattere innovativo, curandone il monitoraggio, verificandone la corretta esecuzione e il raggiungimento dei risultati attesi e provvede alle attività di cui all'articolo 41, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 4

(Ufficio II - Ufficio per il coordinamento delle attività di ricostruzione e Segreteria tecnico-amministrativa per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. L'Ufficio II - Ufficio per il coordinamento delle attività di ricostruzione e Segreteria tecnico-amministrativa per il contrasto del dissesto idrogeologico cura le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile. L'Ufficio svolge, inoltre, le funzioni di Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
2. L'Ufficio II si articola nei seguenti Servizi:
 - a) Servizio coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione;
 - b) Servizio coordinamento delle attività in materia di contrasto del dissesto idrogeologico.
3. Il Servizio coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione cura il coordinamento delle attività propedeutiche e successive alla nomina del Commissario Straordinario per la ricostruzione, laddove previsto, e cura le attività amministrative e i rapporti finanziari con le gestioni commissariali straordinarie istituite in base a norme di legge. Svolge attività di monitoraggio, finanziario e procedurale, sull'avanzamento dei processi di ricostruzione. Provvede altresì alla cura della fase di rientro alla gestione ordinaria dei processi di ricostruzione disciplinati in base a norme di legge.
4. Il Servizio coordinamento delle attività in materia di contrasto del dissesto idrogeologico cura le attività di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la difesa del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

suolo, in coordinamento con le amministrazioni competenti in materia, di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché gli interventi, e il relativo monitoraggio, di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti dalle norme o da provvedimenti amministrativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 e quelli finanziati nell'ambito del Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Servizio assicura altresì il supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Art. 5

(Ufficio III – Ufficio per il coordinamento giuridico e gli affari amministrativi)

1. L'Ufficio III - Ufficio per il coordinamento giuridico e gli affari amministrativi cura il coordinamento giuridico e amministrativo nell'ambito delle attività di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento alle attività di ripristino e ricostruzione, successive alle attività di protezione civile, nonché l'attività normativa in materia di contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico e, relativamente alle aree urbane e al patrimonio edilizio, di mitigazione del rischio sismico, di competenza del Dipartimento, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio cura, inoltre, il coordinamento dei procedimenti amministrativi comuni agli altri Uffici del Dipartimento.
2. L'Ufficio III si articola nel Servizio coordinamento giuridico.
3. Il Servizio coordinamento giuridico cura l'attività di supporto normativo nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Servizio svolge, inoltre, attività di consulenza giuridica con riferimento a tutte le attività di competenza degli altri Uffici del Dipartimento e cura i principali procedimenti amministrativi di carattere trasversale. Provvede, altresì, agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione e agli adempimenti in materia di *privacy*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Art. 6

(Decorrenza e disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 1° gennaio 2024. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Segretario Generale del 29 settembre 2020.
2. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Nello Musumeci